



Gli Uffici di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono invece preventivamente autorizzati, vale a dire senza necessità di specifico provvedimento da emettersi di volta in volta da parte di questa Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di parte interessata, di informazioni e di copie degli atti di polizia giudiziaria che descrivono le modalità dell'incidente stradale (rilievi e accertamenti urgenti, verbali di dichiarazioni raccolte dalla P.G., schizzi planimetrici, documentazione fotografica), indipendentemente dal decorso di termini dalla data del fatto e dalla presentazione di querela:

- nei casi di incidenti stradali con feriti, qualora la prognosi rilasciata nell'immediatezza del fatto sia INFERIORE o PARI a 40 giorni (art. 590 c.p.) ai sensi degli artt. 116 c.p.p., 11, comma 4, del Codice della Strada e 21, comma 6, del relativo Regolamento di esecuzione.

Si informa che le richieste di autorizzazione al rilascio di copie pervenute al di fuori dai casi sopra indicati non saranno prese in carico da questo Ufficio e verranno restituite inenavase al mittente, invitando l'utenza a rivolgersi direttamente agli Organi di Polizia Stradale intervenuti.

Il presente provvedimento revoca e sostituisce quello n. Prot. 1401/2022 U. ed entrerà in vigore a far data dal giorno 1 luglio 2022.

Alla Segreteria per la comunicazione agli interessati e l'inserimento del presente documento sul sito on-line della Procura della Repubblica di Massa.

Massa, li' 28 giugno 2022

Il Procuratore della Repubblica  
(Piero Capizzoto)

